

Famiglia - matrimonio - celebrato davanti a ministri dei culti ammessi dallo stato - trascrizione - Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 6511 del 09/03/2020 (Rv. 657475 - 01)

Culto ammesso non avente "intesa" con lo Stato - Disciplina della trascrizione del matrimonio - Condizioni - Legge n. 1159 del 1929 - Applicabilità - Fondamento - Fattispecie.

In materia di trascrizione agli effetti civili del matrimonio religioso celebrato secondo il rito di culti diversi da quello cattolico, occorre distinguere due ipotesi: la trascrizione dell'atto di matrimonio celebrato secondo il rito di un culto che abbia stipulato un'intesa con lo Stato italiano segue la disciplina prevista da questa; l'atto di matrimonio celebrato in Italia davanti ad un ministro di un culto con il quale non sia stata stipulata un'intesa deve invece essere trascritto quando il detto ministro appartenga ad un culto ammesso nello Stato ai sensi della legge n. 1159 del 1929, la sua nomina sia stata approvata con decreto del Ministro dell'Interno e l'ufficiale dello stato civile abbia rilasciato l'autorizzazione scritta alla celebrazione del matrimonio. (Nella specie, la Corte d'appello ha erroneamente negato la trascrizione del matrimonio celebrato innanzi al ministro di culto della "Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania" in quanto confessione religiosa ammessa nello Stato ai sensi della legge n. 385 del 1949 che, all'epoca del matrimonio, non aveva stipulato un'intesa con l'Italia, senza indagare se il matrimonio dovesse essere trascritto secondo la normativa sui culti ammessi, dettata dalla legge n. 1159 del 1929 e dal r.d. n. 289 del 1930).

Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 6511 del 09/03/2020 (Rv. 657475 - 01)